

ACCORDO CONSORTILE MIRA CAMPONOGARA
Codice AUSA n. 0000376384



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia
30034 Mira (VE) - Piazza IX Martiri, 3
Tel. 0415628211- Fax. N. 0415628219
C.F. e P.IVA. 00368570271
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it
PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it



COMUNE DI CAMPONOGARA

Città Metropolitana di Venezia
30010 Camponogara (VE) Piazza Mazzini n. 1
Tel. 041 513991 Fax n. 041 5139938
C.F. e P.IVA. 00662440270
Indirizzo Internet: www.comune.camponogara.ve.it
PEC: comune.camponogara@pec.tuni.it

***DISCIPLINARE DI GARA PER APPALTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROGETTAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E
TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE
UMANITARIA NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA
DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR).***

***Numero gara: 6990023
CUP C61E17000310001
CIG 7381825AB0***

A. PREMESSE.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'individuazione di un soggetto per la progettazione, l'organizzazione e la gestione di un progetto SPRAR, con esperienza pluriennale e consecutiva nella gestione di progetti di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in grado di prestare a supporto del Comune di Mira un insieme di servizi specialistici come meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (coordinato con le modifiche contenute nell'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 174 del 27.07.2016 e con il D.Lgs. 56/19.04.2017 contenente le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 pubblicato in G.U. n. 103 del 05.05.2017 – Suppl. Ordinario n. 22) recante "Codice dei contratti pubblici" (**nel proseguo, Codice**) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 Ottobre 2010, n. 207 (nel proseguo, Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

La selezione dell'operatore affidatario avverrà mediante apposita procedura di gara "aperta", ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 12 del medesimo Codice, precisando che ai sensi del comma 7 del predetto art. 95 l'elemento relativo al costo assume la forma di costo fisso e pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (parametri e relativi punteggi attribuiti e modalità di calcolo per la valutazione delle offerte tecniche sono riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto).

Il bando di gara, il presente disciplinare e i modelli ad esso allegati sono visibili sul sito internet del Comune di Mira all'indirizzo www.comune.mira.ve.it.

Copia integrale di tutti gli atti di gara sono disponibili e scaricabili (in formato pdf) al predetto indirizzo internet, alla voce "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti".

Per informazioni relative alla procedura di gara e al Capitolato Speciale d'Appalto gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali (mail servizisociali@comune.mira.ve.it, tel. 041-5628238/303).

B. OGGETTO, DURATA, SUBAPPALTO, AMMONTARE.

Oggetto.

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un soggetto attuatore per la progettazione, l'organizzazione e la gestione di un progetto SPRAR con esperienza pluriennale e consecutiva nella gestione di progetti di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in grado di prestare a supporto del Comune di Mira un insieme di servizi specialistici, come meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che, ai fini interpretativi, esemplificativi, o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali i servizi oggetto d'appalto possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, al Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati del Ministero dell'Interno (settembre 2015) e alle Linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati allegate al DM 10/08/2016.

Non è prevista la suddivisione in lotti per motivi progettuali, organizzativi e gestionali.

CIG: 7381825AB0.

CUP: C61E17000310001.

Denominazione CPV: 98133000-4 "Servizi prestati da organizzazioni associative di carattere sociale".

Codice NUTS: ITD35.

Durata.

Le attività del presente affidamento, come indicato all'art. 5, comma 1, dell'allegato al D.M. 10/08/2016, hanno durata triennale (fermo restando che la decorrenza certa sarà comunque definita a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e dell'effettiva concessione del contributo ministeriale e comunque la sua conclusione è prevista al 30.06.2021, con inizio dalla data di stipula della convenzione o dalla data di consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge).

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta appaltatrice una proroga del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Subappalto.

E' vietato il subappalto ai sensi dell'art 24 comma 4 del D.M. 10 agosto 2016, come indicato all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

Ammontare (importo a base di gara).

Il costo complessivo del progetto, per il triennio, è quantificato in **€ 657.600,00** (oneri fiscali inclusi).

L'importo è stato determinato come segue: n.15 beneficiari (adulti singoli di sesso maschile) per € 40,00 pro-die/pro-capite per n. 1096 giorni (costo complessivo= n. 15 x 40 x 1.096 = € 657.600,00).

Si precisa che, non potendosi conoscere preventivamente la data di pubblicazione del decreto di assegnazione delle risorse, l'ipotesi di Piano Preventivo Finanziario 2018 dovrà essere predisposta considerando come data ipotetica di avvio del progetto il giorno 1/07/2018, termine entro il quale saranno valutate le domande inoltrate entro e non oltre il 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'allegato al DM 10/08/2016.

Si precisa altresì che nel costo complessivo è compresa:

1. la quota di cofinanziamento del 5% a carico del soggetto attuatore come specificato all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

2. il costo relativo all'organo di revisione indipendente pari a complessivi € 9.000,00 (oneri fiscali inclusi) di cui all'art. 25 commi 2 e 3 del D.M. 10/08/2016, che sarà individuato dal Comune di Mira che provvederà direttamente al pagamento della prestazione.

Di conseguenza **l'importo del contributo massimo stimato riconoscibile** per l'attuazione del progetto di accoglienza **al Soggetto attuatore è di € 615.720,00** (oneri fiscali inclusi) così ripartito:

Anno	Costo complessivo del progetto	Cofinanziamento a carico del soggetto attuatore	Contributo massimo riconoscibile al soggetto attuatore
2° semestre 2018 (n. 184 giorni)	€ 110.400,00 (di cui € 1.500,00 per l'organo di revisione)	€ 5.520,00	€ 103.380,00
2019 (n. 365 giorni)	€ 219.000,00 (di cui € 3.000,00 per l'organo di revisione)	€ 10.950,00	€ 205.050,00
2020 (n. 366 giorni)	€ 219.600,00 (di cui € 3.000,00 per l'organo di revisione)	€ 10.980,00	€ 205.620,00
1° semestre 2021 (n. 181 giorni)	€ 108.600,00 (di cui € 1.500,00 per l'organo di revisione)	€ 5.430,00	€ 101.670,00
Totale	€ 657.600,00	€ 32.880,00	€ 615.720,00

Nel corso della durata del contratto, i servizi oggetto di affidamento potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento in conseguenza di quanto disposto dal Servizio Centrale SPRAR. La variazione in aumento o diminuzione comporterà la variazione del contributo massimo riconoscibile. In caso di diminuzione il Soggetto attuatore non potrà vantare alcun risarcimento nei confronti del Comune a qualunque titolo richiesto. Si precisa inoltre che il Comune non garantisce alcun numero minimo di richiedenti asilo poiché l'assegnazione ai Comuni avviene direttamente dal Servizio Centrale Sprar.

Al Soggetto attuatore saranno riconosciute le sole spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto di affidamento, preventivamente autorizzate dal Comune e dal Servizio Centrale e rendicontate, così come previsto dal Manuale unico di rendicontazione SPRAR.

Il Comune di Mira si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi oggetto del presente affidamento, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

risorse da parte del Ministero dell'Interno. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto Attuatore potrà subire modificazioni.

Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Interno. I servizi oggetto della presente procedura saranno attivati solo in caso di accoglimento della domanda di adesione e conseguente finanziamento da parte del Ministero dell'Interno. Qualora il Ministero degli Interni non concedesse l'ammissione al riparto del "Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (...)", i soggetti partecipanti alla procedura selettiva non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune di Mira.

C. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. CHIARIMENTI. COMUNICAZIONI. PRESA VISIONE DEI LUOGHI.

RUP.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Anna Sutto Dirigente del Settore 1 Servizi al Cittadino nominata con determinazione a contrarre n. ____ del ____.

Chiarimenti.

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara fino a undici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte – mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo pec comune.mira.ve@pecveneto.it. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente all'indirizzo internet del Comune di Mira.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

Comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo "*Chiarimenti*", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, e, solo in casi eccezionali di malfunzionamento, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato comunque espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo dello strumento analogo negli altri Stati membri, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

D. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo E.:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

“Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o, ai sensi dell'art. 48 comma 14 del Codice, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione di imprese di rete).

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento”.

ATTENZIONE: Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'**esclusione dalla gara** del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) che per esso concorrono.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 78/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel “**Protocollo di legalità**” sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI in data 07.09.2015, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012.

E. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui alla precedente lettera D) in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico e professionale:

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

- a.** insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice;
- b.** insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/01 e s.m.i.;
- c.** avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- d.** che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice;
- e.** che in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrano nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del Codice;
- f.** non trovasi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e non incorrere, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre, per le cooperative sociali:

- l’irregolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 220/2002;
- il mancato rispetto delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, L. 03/04/2001 n. 142 relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e ad altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale.

REQUISITI ATTESTANTI L’IDONEITÀ PROFESSIONALE:

g. se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, **iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura** della Provincia in cui il concorrente ha sede, o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per l’attività inerente l’oggetto del presente affidamento. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e s.m.i. all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero dello Sviluppo Economico o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza; in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale.

Se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

REQUISITI ATTESTANTI LA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

h. essere in possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, con specifico riferimento alla gara di cui al presente disciplinare, in originale, da cui risulti che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di appalto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti facenti parte del

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

raggruppamento o del consorzio, più precisamente: ciascun componente il raggruppamento o consorzio dovrà essere in possesso di almeno due idonee dichiarazioni bancarie dalle quali risulti che tale componente dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio riferito alla percentuale di partecipazione allo stesso che sarà dichiarata in sede di gara.

i. fatturato specifico a favore di Enti Pubblici e/o privati inerenti alla presa in carico di richiedenti asilo/rifugiati/titolari di protezione umanitaria, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, pari o superiore a € 600.000,00.

Ai sensi dell'art. 83 comma 5 del Codice, si precisa che il possesso di idonee dichiarazioni bancarie e l'importo indicato come fatturato specifico annuo sono richiesti quali elementi significativi nella valutazione dimensionale dell'affidabilità dell'operatore economico. La soglia di fatturato specifico è considerata come assolutamente proporzionata al valore dell'appalto.

REQUISITI ATTESTANTI LE CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:

ai sensi dell'art. 21 del D.M. 10.08.2016 è necessario *“possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di contributo”.*

I. Aver gestito senza soluzione di continuità per almeno 24 mesi, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando, progetti relativi a presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, per attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda di contributo.

Tali servizi dovranno essere elencati con indicazione esatta del periodo, del/dei relativo/i importo/i e del/dei committenti.

I requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico e professionale devono essere posseduti alla data di scadenza del “Termine di presentazione delle offerte” (vedi punto 13 del bando di gara).

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, o aggregazione di imprese di rete o GEIE:

a) i requisiti di carattere generale e i requisiti attestanti l'idoneità professionale (di cui al punto g.), devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o aderente al contratto di rete;

b) i requisiti attestanti le capacità economiche e finanziarie devono essere posseduti:

- **possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, con specifico riferimento alla gara di cui al presente disciplinare, in originale, da cui risulti che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di appalto di cui al punto h.):** da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio;

- **fatturato specifico a favore di Enti Pubblici e/o privati inerenti alla presa in carico di richiedenti asilo/rifugiati/titolari di protezione umanitaria, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, pari o superiore a € 600.000,00** di cui al punto i.): dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità: nella misura minima del 60% dal soggetto mandatario o indicato come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio, da uno dei consorziati che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dai consorziati concorrenti, ciascuno dei quali dovrà possedere almeno il 10%;

c) il requisito attestante le capacità tecniche e professionali (di cui al punto l.) ai sensi dell'art. 21 del D.M. del 10.08.2016 deve essere posseduto con le seguenti modalità:

- in caso di consorzi è obbligatorio indicare la/e consorziata/e erogante i servizi della presente procedura;

- in caso di ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) raggruppata in forma orizzontale tutti i partecipanti

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza della presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria;

- in caso di ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) raggruppata in forma verticale i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice:

a) i requisiti di carattere generale, nonché i requisiti attestanti l'idoneità professionale (di cui al punto g.) devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, dal Consorzio e dai soggetti indicati come esecutori dell'appalto;

b) il requisito attestante le capacità economiche e finanziarie e le capacità tecniche e professionali devono essere posseduti e comprovati, **a pena di esclusione**, con le modalità previste dall'art. 47 del Codice. E' obbligatorio indicare la/e consorziata/e erogante i servizi della presente procedura.

F. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111/20.12.2012 e n. 157/17.02.2016. Pertanto, tutti i **soggetti che intendono partecipare alla procedura di cui al presente disciplinare devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale "AVCP": Servizi ad accesso riservato – AVCPass, seguendo le istruzioni ivi contenute.**

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica al sistema il CIG della presente procedura: **il sistema rilascia un "PASSOE" che dovrà essere inserito nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa.** Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle Stazioni Appaltanti.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

In caso di eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti agli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti al sistema "AVCPass", contattare il Contact Center indicato nel portale dell'Autorità www.autoritalavoripubblici.it.

G. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Le imprese interessate all'affidamento del servizio in oggetto dovranno presentare, **entro il termine indicato nel bando di gara**, la propria offerta, redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) formulata con le modalità di seguito indicate.

L'offerta dovrà pervenire, **a pena di esclusione, al seguente indirizzo:**

**"Accordo Consortile Mira-Camponogara
c/o COMUNE DI MIRA - Ufficio Protocollo
Piazza IX Martiri, n. 3 - 30034 MIRA (VE)"**

e potrà essere inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati oppure consegnato a mano direttamente all'Ufficio

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

Protocollo dell'Ente (all'indirizzo di cui sopra - orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.30).

L'offerta non può pervenire a mezzo pec in quanto questa Stazione Appaltante non è ancora in grado di garantire tecnicamente la riservatezza della documentazione telematica trasmessa per via elettronica.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiedo **a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Ente (Stazione Appaltante)**, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio fissato dal bando di gara.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti.

H. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

La documentazione richiesta deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, in due distinti plichi, chiusi, sigillati (con ceralacca o nastro adesivo) e controfirmati sui lembi di chiusura e riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

- ***“A - Documentazione amministrativa”;***
- ***“B - Offerta tecnica”.***

Su ogni plico dovrà, inoltre, essere apposta la **ragione sociale** della ditta concorrente in caso di impresa singola, o in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di operatori economici, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati le ragioni sociali di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi (questa specifica prescrizione non è a pena di esclusione).

I plichi relativi alla “documentazione amministrativa”, alla “offerta tecnica” e alla “offerta economica” devono essere contenuti a loro volta in un **unico contenitore**, chiuso, sigillato (con ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura.

Sul contenitore dovranno essere riportate all'esterno le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo della Stazione Appaltante e la dicitura ***“Gara d'appalto per l'individuazione di un soggetto attuatore per la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). CIG n. 7381825AB0”.***

Il plico contenitore dovrà contenere a sua volta i due plichi “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta tecnica” e dovrà pervenire entro il termine perentorio ed all'indirizzo indicati al punto 13 del bando di gara.

**Nel plico “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti
i seguenti documenti:**

- **SCHEDA/ISTANZA DI AMMISSIONE** alla gara, redatta preferibilmente secondo il **Modello allegato n. 1** allegato al presente disciplinare, contenente gli estremi di identificazione della Ditta concorrente, compreso Codice Fiscale e Partita I.V.A., e le generalità complete del firmatario dell'offerta (titolare o

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

legale rappresentante della ditta). L'istanza potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare o del legale rappresentante della ditta mittente ed in tal caso dovrà essere allegata copia autentica della procura.

Detta istanza dovrà, altresì, contenere **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pure redatta preferibilmente secondo il **Modello allegato n. 1** al presente disciplinare, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore del concorrente, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i (art. 38 – comma 3 – D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, da documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- 1) attesta di essere abilitato ad impegnare la ditta;
- 2) indica i nominativi, il luogo e la data di nascita, la carica e il codice fiscale di:

per le Ditte individuali:

TITOLARE: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
--

per le Società in nome collettivo:

SOCIO: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per le Società in accomandita semplice:

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

per le Società Unipersonali:

SOCIO UNICO : Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per Società con un numero di soci inferiore a quattro

SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per tutti i tipi di Società o Consorzi:

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:

Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:

Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:

Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per tutte le imprese concorrenti

DIRETTORE TECNICO: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

DIRETTORE TECNICO: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

DIRETTORE TECNICO: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

N.B. 1: L'art. 85, comma 2-bis, 2 ter e 3, del D.Lgs 159/2011 (c.d. **Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), così come modificato dal D.Lgs. 218/12, amplia la schiera dei soggetti sottoposti a verifica da parte delle Prefetture, al fine del rilascio delle informazioni antimafia. La disposizione prevede, in particolare, che siano sottoposti alla verifica antimafia, oltre ai soggetti sopra elencati:

- i. i soggetti membri effettivi e supplenti del collegio sindacale (o il sindaco) e coloro che svolgono la vigilanza riguardante il d.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del C.C.);
- ii. per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- iii. i familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui sopra.

A tal fine è necessario che i soggetti elencati ai precedenti punti i. e ii. rendano, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo punto 3), lett. b), ultima parte, mediante dichiarazione sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, oppure autenticata ai sensi di legge, mentre per i soggetti di cui al punto iii. la dichiarazione può essere rilasciata dai soggetti interessati dalla dichiarazione stessa ai sensi degli artt. 47 e 48 dello stesso d.P.R. n. 445/2000. Vedere Modello allegato n. 1 bis.

3) Attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice) e precisamente:

a) (art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

N.B. 1: *Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

N.B. 2: *La suddetta dichiarazione (punto 3, lettera a, ovvero art. 80 comma 1) deve essere resa, a pena di esclusione, anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:*

- in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

N.B. 3: *L'esclusione e il divieto di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.*

Il concorrente deve quindi dichiarare:

i. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data della pubblicazione del bando;

ii. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

i.i.i. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

N.B. 4: *L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l'operatore economico non viene escluso solo se le misure adottate vengono ritenute sufficienti dalla Stazione Appaltante.*

- b) **(art. 80, comma 2)** che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Codice non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

N.B. 1: La suddetta dichiarazione (punto 3, lettera b, ovvero art. 80 comma 2) deve essere resa, a pena di esclusione, anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

- in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

- c) **(art. 80, comma 4)**

- ☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;
(oppure in alternativa)
- ☐ di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, come risulta dalla ricevuta di pagamento eseguito o dall'impegno sottoscritto prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

N.B. 1: *Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'autonoma acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa, dichiara di avere le seguenti posizioni assicurative:

INPS: sede di _____, matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);

INAIL: sede di _____, matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) e che la ditta stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti.

- d) **(art. 80, comma 5 lettera a):** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate (da parte della Stazione Appaltante con qualunque mezzo adeguato) alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

e) (art. 80, comma 5 lettera b):

- ☐ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
- ☐ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
 - a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

N.B. 1: ai sensi dell'art. 110, comma 5 del Codice, i documenti di cui alle successive lettere a.2, a.3, e a.4, sono previsti, a pena di esclusione, solo se l'ANAC richiede l'avvalimento.

- a.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- a.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

f) (art. 80, comma 5 lettera c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità.

N.B. 1: Tra questi illeciti rientrano:

- **le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;**
- **il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;**
- **il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.**

N.B. 2: L'esclusione opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla Stazione Appaltante con mezzi adeguati.

- g) (art. 80, comma 5 lettera d):** di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile.

N.B. 1: Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice si ha conflitto d'interesse quando il personale di una Stazione Appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione Appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

- h) (art. 80, comma 5 lettera e):** di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive.
- i) (art. 80, comma 5 lettera f):** che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- j) (art. 80, comma 5 lettera f-bis):** che l'impresa non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- k) (art. 80, comma 5 lettera f-ter):** di non risultare essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

N.B. 1: Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

- l) (art. 80, comma 5 lettera g):** di non risultare essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- m) (art. 80, comma 5 lettera h):** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19.03.1990, n. 55.

N.B. 1: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

- n) (art. 80, comma 5 lettera i):** disciplina sul diritto al lavoro dei disabili:
- ☐ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- (oppure in alternativa)***
- ☐ di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita Legge 12 marzo 1999, n. 68.
- o) (art. 80, comma 5 lettera l):**
- ☐ di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice.
- (oppure in alternativa)***
- ☐ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 639 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

N.B. 1: La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

p) (art. 80, comma 5 lettera m): l'insussistenza, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, di una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o di altra qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:

☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure in alternativa)

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente;

(oppure in alternativa)

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente.

N.B. 1: L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l'operatore economico non viene escluso solo se le misure adottate vengono ritenute sufficienti dalla Stazione Appaltante.

4) Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

5) Dichiara sulla disciplina dell'emersione progressiva (L. 18.10.2001 n. 383):

☐ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001, sostituito dall'art. 1 della L. 22.11.2002 n. 266;

(oppure in alternativa)

☐ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001, sostituito dall'art. 1 della L. 22.11.2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso.

6) Attesta l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede (riportandone gli estremi), o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per l'attività inerente l'oggetto del presente affidamento. Per le società cooperative e loro consorzi dall'attestazione di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. dovranno risultare i seguenti dati: sezione, categoria, data e numero di iscrizione all'Albo Nazionale delle società cooperative e loro consorzi istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 23/06/2004); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, attesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

Codice mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

7) Di essere in possesso dei seguenti requisiti attestanti le capacità economica e finanziarie:

- idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, con specifico riferimento alla gara di cui al presente affidamento, da allegare in originale, da cui risulti che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di appalto;

- fatturato specifico a favore di Enti Pubblici e/o privati inerenti alla presa in carico di richiedenti asilo/rifugiati/titolari di protezione umanitaria, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, pari o superiore a € 600.000,00.

8) Di essere in possesso dei seguenti requisiti attestanti le capacità tecniche e professionali:

Aver gestito senza soluzione di continuità per almeno 24 mesi, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando, progetti relativi a presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, per attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda di contributo.

Tali servizi dovranno essere elencati con indicazione esatta del periodo, del/dei relativo/i importo/i e del/dei committenti.

9) Attesta che non sussiste identità di titolari, amministratori o altri organi decisionali, direttori tecnici, con altre ditte concorrenti alla gara.

10) nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice:

- ☐ dichiara la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre (in tale ipotesi ognuno di questi ultimi dovrà presentare la dichiarazione di cui al **Modello allegato n. 1**) (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati)

(oppure in alternativa)

- ☐ dichiara che il consorzio non concorre alla gara per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente il servizio con propria organizzazione di impresa.

11) Dichiara di aver esaminato tutti gli elaborati (Capitolato Speciale d'Appalto, Schema di contratto), e di avere quindi tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio.

12) Dichiara di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto.

13) Dichiara di accettare l'eventuale consegna del servizio sotto riserve di legge nelle more della stipulazione del contratto.

14) Dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette.

15) Dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. e di aver redatto il proprio "Documento di valutazione dei rischi" che, in caso di aggiudicazione, sarà

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

prodotto, in originale o in copia conforme all'originale, all'Amministrazione Appaltante ai fini della stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio del servizio.

16) Dichiarare il **numero di dipendenti in organico al 31.12.2017** nonché il **contratto collettivo applicato**.

17) Dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ai fini della stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio, a **stipulare apposite polizze assicurative** rispondenti a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 21), valide per tutta la durata dell'appalto e di presentarle in sede di sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, di trasmetterle all'Amministrazione Appaltante prima dell'inizio del servizio. I massimali previsti dalle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dell'Amministrazione Appaltante.

18) Dichiarare di essere a conoscenza e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a **rispettare gli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136** "*Piano straordinario contro le mafie*" e s.m.i., con particolare riferimento alla "*Tracciabilità dei flussi finanziari*".

19) Di **impegnarsi a rispettare ed a far rispettare** per quanto compatibili dai propri dipendenti o collaboratori, il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il "*Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mira*" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30.12.2013.

20) Di essere a conoscenza che la **violazione degli obblighi di cui ai citati D.P.R. n. 62/2013** (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e del "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira*" può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

21) - Di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara e del disciplinare di gara, ivi comprese le clausole pattizie di cui al "**Protocollo di legalità**" sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI in data 07.09.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile sul sito del Comune), cui il Comune di Mira ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2015;

- Di essere a conoscenza della risoluzione del contratto nel caso dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;

- Di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.

- Di essere a conoscenza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis C.P.

22) Di aver preso **esatta cognizione della natura dell'appalto** e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

23) Di avere nel complesso **preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali**, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta.

24) Di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli **obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro**, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività.

25) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e su richiesta dell'Amministrazione Appaltante, a **svolgere il servizio oggetto della presente procedura con le modalità offerte e quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto**, anche nelle more della formale stipula del contratto.

26) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di **trattamento dei dati**, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

27) Fatta salva la disciplina prevista dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del Codice, dichiara:
☐ **di acconsentire** ad eventuali richieste di accesso agli atti da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle stesse,

(oppure in alternativa)

☐ **di non acconsentire ad eventuali richieste di accesso** da parte di altri concorrenti per le parti di informazioni che costituiscono – secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata (***nella allegata dichiarazione dovranno essere indicate anche le parti sottratte all'accesso***) - segreti tecnici o commerciali.

28) Ai sensi dell'art. 76 del Codice indica il **domicilio eletto per le comunicazioni**, il numero di fax che si autorizza all'eventuale utilizzo come mezzo di trasmissione delle comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica e l'**indirizzo di posta elettronica certificata**, mediante i quali inviare eventuali comunicazioni o quant'altro da parte della Stazione Appaltante (in caso di Raggruppamenti Temporanei le comunicazioni verranno inviate al mandatario).

Il dichiarante, **nel caso in cui siano previste più opzioni alternative** nella dichiarazione di cui al **Modello allegato n. 1, dovrà indicare chiaramente l'opzione scelta** (ad esempio apponendo una crocetta o altro segno sulla opzione scelta o sbarrando l'opzione che non riguarda; riportando, nel caso in cui non si utilizzi il modello allegato n. 1, la sola opzione che riguarda il concorrente).

A pena di esclusione, la scheda/istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta (redatta/compilata e firmata):

a) in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;

b) in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata aggregata o consorziata che partecipa alla gara;

c) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori indicati come esecutori dell'appalto;

d) in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:

← se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

← se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

← se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Si ricorda che tali dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La scheda/istanza di ammissione con connessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore; nel qual caso va allegata, **a pena di esclusione**, la relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o in copia conforme.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE**: ulteriori dichiarazioni **a pena di esclusione (Modello allegato n. 2)**:

a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio costituito prima della gara o da un GEIE vanno rese, **a pena di esclusione**, le seguenti ulteriori dichiarazioni:

- per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso Decreto, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48, comma 13 del Codice. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario;
- per il consorzio ordinario o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio o del GEIE.

In entrambe le predette ipotesi si dovrà dichiarare, inoltre:

- che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto medesima in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituito, o da un GEIE, dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi 19 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso Decreto, con la quale **il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente** che farà parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 48, comma 13 del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
- la dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Così come stabilito **dall’art. 83, comma 9 del Codice**, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui all’art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

Si deve tener presente di quanto stabilito dal Ministero dell'Interno e di seguito riportato: *“L'ente locale proponente, per la realizzazione dei servizi indicati dal DM 10/08/2016, può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento. Il DM del 10 agosto 2016 all'art. 21, comma 2 prevede che “Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere...”. L'art. 89 del d.lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici) prevede che l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. La norma specifica altresì che **gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tali limiti l'ente attuatore può ricorrere all'istituto dell'avvalimento**”.*

In caso di ricorso all'avvalimento occorre allegare:

- dichiarazione (**Modello allegato n. 3**) resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliato (ditta concorrente)**, sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:

- a)** quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice;

- b)** le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

- c)** originale o copia autentica del contratto di avvalimento sottoscritto tra l'ausiliaria e l'ausiliato in virtù del quale la prima si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ovvero, in caso di avvalimento di un soggetto appartenente al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, del Codice in materia di normativa antimafia in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara);

- dichiarazione (**Modello allegato n. 4**) resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliario**, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale attesta:

- le proprie generalità;

- il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice;

- di obbligarsi nei confronti del soggetto ausiliato e del committente a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti dello stesso committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente, né si trova in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara.

I requisiti di carattere generale e quelli attestanti l'idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico che partecipa alla gara sia in forma singola che in forma associata e non possono formare oggetto di avvalimento.

SUBAPPALTO: è vietato il subappalto ai sensi dell'art 24 del D.M. 10 agosto 2016, come indicato all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

- **GARANZIA PROVVISORIA:** l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 12.972,00** (euro dodicimilanovecentosettantadue/00) corrispondente al 2% del prezzo base indicato nel bando. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

A scelta del concorrente può essere costituita:

a) mediante versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs 231/21.11.2007) o bonifico bancario o assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune di Mira "Unicredit S.p.a." – conto IBAN IT19U0200836182000103783944, effettuabile presso qualunque agenzia di tale istituto bancario, specificando nella causale **"Gara d'appalto per l'individuazione di un soggetto attuatore per la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). CIG n. 7381825AB0"**.

In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento;

(oppure in alternativa)

b) mediante fideiussione che – a scelta dell'offerente – può essere bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al T.U. Bancario approvato con D.Lgs. 385/93) o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i.) oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 35/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni/polizze devono essere intestate a Comune di Mira ed avere la seguente causale: **"Cauzione provvisoria per gara d'appalto per l'individuazione di un soggetto attuatore per la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). CIG n. 7381825AB0"**.

A pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una **dichiarazione in originale con cui il fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale documento non deve essere prodotto nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella fideiussione di cui alla precedente lettera b). *L'art. 93 comma 8 del Codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.*

Ai sensi dell'art. 93 comma 8-bis del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9.

La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata da intermediario finanziario di cui al precedente punto b), dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- avere efficacia per almeno 180 gg. dalla "data di presentazione dell'offerta"; *
- l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (*non per microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese*).

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

* Si precisa che per “Data di presentazione offerta” deve intendersi la “data di scadenza del termine di presentazione delle offerte” stabilito per la specifica gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 14/05/2001, n. 2645 – Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/12/2001, n. 6211).

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Al concorrente aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Consiglio di Stato, sez. V, 20/09/2001, n. 4967).

Si precisa inoltre che **a pena di esclusione**:

a) in caso RTI, GEIE o Consorzio ordinario già costituiti, la cauzione deve essere presentata dall'impresa capogruppo o dal consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;

b) in caso di RTI, GEIE o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutte le imprese raggruppande o consorziande e da queste sottoscritta. Non saranno pertanto sufficienti le firme e/o i timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia;

c) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la cauzione dovrà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata al medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, l'**importo della garanzia**, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto** del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui al ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente punto, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;*
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;*
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.*

Garanzia provvisoria in formato digitale. La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs 82/05 e s.m.i. Tali modalità sono: 1) o la diretta produzione del documento informatico (registrato su supporto informatico, non cartaceo, con firme digitali del contraente e del garante; 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

• **COMPROVA DELL'AVVENUTO VERSAMENTO A TITOLO DI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

(delibera n. 1377/21.12.2016 dell'ANAC): **€ 70,00 quale contributo a favore dell'ANAC.**

La comprova sarà diversa a seconda delle modalità con cui verrà effettuato il pagamento, come appresso precisato:

a. versamento on line, mediante carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi al "**Servizio riscossione**" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico otterrà la **ricevuta di pagamento** (che sarà stata inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione) da stampare e allegare all'offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista "**pagamenti effettuati**" disponibile on-line sul "**Servizio di riscossione**";

b. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "**Servizio di riscossione**", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/pagamenti/avcp.html> è attiva la voce "**Contributi gare pubbliche**" ed è disponibile la funzione "**Trova il punto vendita a te più vicino**".

In questo caso, a riprova dell'avvenuto pagamento, il soggetto partecipante dovrà allegare **in originale lo scontrino** rilasciato dal punto vendita.

Per il codice identificativo della presente gara "**CIG**" si rimanda all'intestazione del bando di gara e/o del presente disciplinare.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE (art. 45, comma 2 del Codice) il versamento sarà unico.

Il mancato versamento/pagamento del contributo comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

- **DOCUMENTO "PASSOE" RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS**, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (vedasi precedente paragrafo "**F. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**" del presente disciplinare).

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione; tuttavia la mancata presentazione originerà la richiesta, da parte della stazione appaltante, di registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.

- **Nell'eventualità che l'offerta e/o le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore:** originale o copia conforme all'originale ai sensi di legge della **Procura Institoria** o della **Procura Speciale**. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della succitata documentazione può essere prodotto originale, copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
- **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO:** ai sensi dell'art. 85 del Codice *"Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea"*.
L'operatore economico, **in alternativa e in sostituzione alla produzione** della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 redatta secondo il **Modello allegato n. 1**, può dunque produrre: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16).
Nelle more dell'adozione di procedure di gara informatiche, il DGUE dovrà, per la partecipazione, essere fornito in forma cartacea quale documentazione amministrativa nella busta "A - Documentazione Amministrativa".
Per produrre un DGUE da stampare occorre utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e reperibile in formato editabile al link <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.
2016, n. 3 (in G.U. n. 170/22.07.2016) adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il DGUE, una volta compilato in ogni sua parte, dovrà essere stampato in formato cartaceo, sottoscritto dai soggetti interessati e dovrà essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante/i ai sensi del DPR 445/2000.

ATTENZIONE. Qualora l'operatore economico produca il DGUE, dovrà altresì produrre le ulteriori dichiarazioni sostitutive (ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000) integrative al DGUE nello stesso non presenti ma richieste dal disciplinare di gara.

Si rinvia al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (G.U. n. 174 del 27.07.2016).

Nel plico "B – Offerta tecnica" deve essere contenuta - a pena di esclusione dalla gara – la seguente documentazione:

debitamente sottoscritta, redatta secondo le indicazioni previste dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto:

- progetto tecnico;
- modello B Strutture di accoglienza;
- modello B1 dichiarazione sostitutiva strutture;
- modello C Piano Finanziario Preventivo;
- modello C1 Scheda descrittiva del cofinanziamento;
- modello D dichiarazione costi manodopera e oneri aziendali.

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

A pena di esclusione, il progetto tecnico ed i modelli B, B1, C, C1 e D devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di R.T.I./consorzio già costituito, ovvero dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di R.T.I./consorzio da costituirsi. Nel caso in cui l'offerta e suoi modelli siano sottoscritti da un procuratore, va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

Saranno escluse le offerte parziali, le offerte condizionate o difformi da quanto indicato nei documenti di gara.

Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni ed informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, per ridurre al minimo inesattezze e/o omissioni, si raccomanda vivamente di usare i modelli di istanza ed offerta allegati al presente Disciplinare.

A pena di esclusione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

I. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il ***criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*** ai sensi dell'art. n. 95, comma 2 e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., precisando che ai sensi del comma 7 del predetto art. 95 l'elemento relativo al costo assume la forma di costo fisso e pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Saranno ritenuti idonei gli operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60,00 punti (su 100,00 complessivi), così come previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che otterrà il punteggio più elevato dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai subcriteri dell'Offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio finale si procederà mediante pubblico sorteggio.

La Stazione Appaltante potrà decidere di non precedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

Le varie fasi procedurali verranno svolte sulla base di quanto previsto dal vigente Codice:

- dal Responsabile Unico del procedimento;
- da una Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. A tal proposito si richiama l'art. 78 del Codice che rinvia all'art. 216 comma 12 del Codice stesso.

Delle operazioni di gara saranno redatti appositi verbali.

Le sedute di gara per l'apertura delle offerte sono aperte al pubblico. Le persone che intervengono alle sedute pubbliche di gara potranno rendere dichiarazioni e/o precisazioni da inserire, su richiesta, nel verbale di gara, solamente se muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (e quindi legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

Il giorno fissato al punto 15 del bando di gara, in **seduta pubblica**, si procederà a:

- a) verificare l'integrità dei plichi esterni pervenuti entro il termine di cui al punto 13 del bando di gara, l'apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura e, quindi, ad aprirli accertando l'integrità e l'apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura dei plichi "*A – Documentazione*" e "*B - Offerta tecnica*";
- b) aprire i plichi "*A – Documentazione*" ed esaminarne i relativi documenti; al termine di tale verifica dichiarare l'ammissibilità dei concorrenti la cui documentazione sia risultata regolare;
- c) prevedere la regolarizzazione per i concorrenti per i quali è stata riscontrata mancanza, incompletezza o irregolarità nella documentazione presentata rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare, ma che non rappresentano cause tassative di esclusione;
- d) una volta intervenute tutte le eventuali, dovute regolarizzazioni, per i concorrenti ammessi, aprire i plichi "*B - Offerta tecnica*" per la formale verifica del loro contenuto.

Successivamente la Commissione giudicatrice, **in una o più sedute riservate**, procederà all'esame e alla valutazione dell' "*offerta tecnica*" e all'attribuzione dei relativi punteggi.

In **seduta pubblica**, la cui data, ora e luogo, saranno resi noti, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Mira, nel relativo fascicolo documentale posto nella sezione "*Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti*", si procederà:

- 1 a dare lettura dei punteggi attribuiti, in seduta riservata, alle singole offerte tecniche per i concorrenti ammessi alla gara;
- 2 alla redazione della graduatoria finale delle offerte con individuazione delle offerta economicamente più vantaggiosa.

La seduta di gara potrà, comunque, essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo.

Offerte anormalmente basse.

La valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 del Codice).

L'aggiudicazione definitiva avverrà ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione con determinazione dirigenziale non equivale, per la Stazione Appaltante, ad accettazione dell'offerta, mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dell'art. 32 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti del soggetto aggiudicatario.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di regolarità contributiva.

L'affidamento relativo all'esecuzione del progetto è sub condizione e sarà subordinato all'assegnazione del contributo da parte del Ministero dell'Interno.

La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti penali, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del Codice di Procedura

Penale o decreti penali di condanna passati in giudicato come sopra precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, eventuale revoca dell'aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno);***
- denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso;***
- segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;***
- escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta.***

M. ALTRE INFORMAZIONI.

a) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, sono predisposti al fine di semplificare la redazione delle dichiarazioni richieste dal bando di gara e/o dal presente disciplinare, tuttavia il mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusione. Nel caso emergessero incongruenze tra quanto in essi riportato e quanto stabilito nel bando di gara e/o disciplinare, farà fede quanto riportato nel bando di gara e nel disciplinare di gara;

b) La partecipazione alla procedura aperta di cui al presente Disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto, del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara e di tutti i documenti ad esso afferenti. Si precisa che, ai fini interpretativi, esemplificativi, o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali i servizi oggetto d'appalto possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, al Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati del Ministero dell'Interno (settembre 2015) e alle Linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati allegate al DM 10/08/2016;

c) L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata o, eventualmente, il fax (indicati al punto 28 della scheda/istanza di ammissione del paragrafo "*H. Modalità di presentazione delle offerte*") e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con i soggetti concorrenti;

d) In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi (anche non già formalmente costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla ditta designata quale mandataria/capogruppo;

e) Eventuali avvisi e/o quesiti di interesse generale relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito www.comune.mira.ve.it;

f) La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 – comma 12 del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

g) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 48, comma 17 del Codice;

h) La Stazione Appaltante, altresì, si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida;

i) Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte;

j) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto o dello Schema di contratto predisposti dalla Stazione Appaltante per l'appalto in oggetto;

k) Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;

l) In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto e quelle del bando e del presente disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;

m) L'aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, nonché apposite polizze assicurative rispondenti a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, valide per tutta la durata dell'appalto e di presentarle in sede di sottoscrizione del contratto

Allegato sub B) alla determinazione n. ____ del ____

e, in ogni caso, di trasmetterle all'Ente appaltante prima dell'inizio del servizio. Il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Amministrazione comunale;

n) L'aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, anche nelle more della formale stipula del contratto che potrà, eventualmente, avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32, comma 8 del Codice;

o) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

p) La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, ai soggetti e nei termini previsti dal medesimo articolo;

q) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;

r) E' esclusa la competenza arbitrale;

s) I verbali di gara non terranno luogo di formale contratto;

t) Il contratto sarà stipulato nelle modalità previste dalla determinazione a contrarre e le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, sono a carico dell'aggiudicatario;

u) Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutti i documenti necessari per addivenire alla stipula del contratto, comprese le garanzie e le coperture assicurative previste; ove nel termine indicato il soggetto aggiudicatario non ottempererà alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere decaduto – a tutti gli effetti di legge e di regolamento – il soggetto stesso dall'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni;

v) Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;

w) I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito, recapito non in tempo utile o danneggiamento;

x) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Anna Sutto;

y) Le risultanze della gara saranno pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune di Mira oltre che nel sito internet all'indirizzo www.comune.mira.ve.it e nell'apposita sezione del sito del "*Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti*" per la pubblicazione bandi. A tale proposito si ricorda che l'art. 53, comma 2 del Codice, differisce il diritto di accesso "*in relazione alle offerte*" fino all'approvazione dell'aggiudicazione. Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, saranno comunicati ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice;

z) Per informazioni relative alla procedura di gara gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio all'ufficio Servizi Sociali (mail servizisociali@comune.mira.ve.it, tel. 041-5628238/303).

N. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY).

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Titolare del trattamento è il Comune di Mira.

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore 1 Servizi al Cittadino.

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

***Il Dirigente del Settore 1
Servizi al Cittadino
dott.ssa Anna Sutto***